

da altri che da se stessa il titolo in virtù del quale attribuisce ad altri la concessione di costruire ed esercitare un pubblico servizio di trasporto, ond'è che, quando per inadempimento del concessionario revoca la concessione stessa, e ne assume essa il contenuto, provvede a ciò in conformità de' propri compiti istituzionali, e non in rappresentanza del concessionario revocato o di quello da sostituirgli.

Pertanto, dal momento in cui la pubblica amministrazione assume direttamente il servizio già dato in concessione, i lavoratori della relativa azienda cessano di dipendere dal concessionario, e passano alla dipendenza della detta amministrazione, con tutte le relative conseguenze giuridiche, tra cui quella della competenza giurisdizionale in quanto l'applicazione dell'equo trattamento — con relativa giurisdizione del lavoro presuppone l'esercizio del pubblico servizio da parte del privato concessionario.

290 Sez. Unite, 25 febbraio 1943, n. 433 — Pres. CASATI — Est. ANICHINI — P.M. CIPOLLA — ~~Ente Gest. Liquid. Immobiliari~~ c. **Ente Liquid. Immob.**

Cassazione — **Eccesso di potere** — **Altre giurisdizioni speciali** — **Discussione sul diritto invocato** — **Pronuncia di merito** — **Riconoscimento della propria giurisdizione** — **Comm. Prov. per ricorsi in materia di proprietà immobiliare dei cittadini di razza ebraica** — **Determinazione del valore dei beni compresi nella quota eccedente.**

Ogni pronuncia attinente alla giurisdizione riposa necessariamente su un giudizio di relazione tra i poteri di cui è investito l'organo decidente e l'assunto dell'istanza sottoposta al suo esame.

Ma quando il giudizio si approfondisce il contenuto e ne discute la sostanza e il diritto invocato, allora esso diviene giudizio di merito, e la pronuncia presuppone il riconoscimento, da parte del giudice della propria giurisdizione ad emetterlo; cioè la pronuncia, che ne risulta, è affermativa della giurisdizione.

È tale la pronuncia della Commissione Provinciale per ricorsi in materia di proprietà immobiliare dei cittadini di razza ebraica che, postosi il problema sul metodo di applicare per la determinazione del valore dei beni compresi nella quota eccedente, ricerchi se la legge consenta all'interessato di domandare, in ogni caso, alla Commissione, che la determinazione anzidetta ne avvenga mediante la stima diretta dei beni, ovvero se la legge consenta la possibilità di tale domanda soltanto in certi casi e a certe condizioni (1).

(1) Cfr. come precedenti giurisprudenziali la sentenza n. 985 del 1942.

291 Sez. Unite, 25 febbraio 1943, n. 434 — Pres. CASATI — Est. ANICHINI — P.M. CIPOLLA — ~~Ente Gest. Liquid. Immobiliari~~ c. **Ente Gest. Liquid. Immobiliari**.

Cassazione — **Eccesso di potere** — **Altre giurisd. speciali** — **Comm. Prov. di cui all'art. 23 R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126** — **Proprietà immobiliare dei cittadini di razza ebraica** — **Ricorso alle S. U. della Cassaz.** — **Motivi attinenti alla giurisdiz.** — **Divisione della quota consentita ed eccedente** — **Statuizione diretta ad evitare il sorgere di una servitù a favore di una quota sull'altra.**

Avverso le pronuncie della Commissione Provinciale di cui all'art. 23 del R. D. L. 9 febbraio 1939 n. 126 per ricorsi in materia di proprietà im-

mobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica, è ammesso il ricorso, per motivi attinenti alla giurisdizione, davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte.

È provvedimento strettamente aderente all'atto di divisione dei beni nella quota consentita ed eccedente — e perciò compreso nell'ambito della giurisdizione della Commissione Provinciale — la statuizione diretta ad impedire, nell'interesse dell'economia nazionale e dei singoli, e previo adeguato compenso, il sorgere di una servitù a favore dell'una quota sull'altra quota di beni (1).

(1) Leggasi la sent. n. 985 del S. C. del 1942.

292 Sezioni Unite, 14 aprile 1943, n. 870 — Pres. CASATI — Est. PASQUERA — P. M. CONFORTI — ~~Ente Gest. Liquid. Immobiliari~~ c. **Prefetto di Massa.**

Cittadini di razza ebraica — **Stranieri** — **Concessioni di conservare la residenza nel Regno** — **Non include il diritto di esercitare la loro professione.**

La concessione, limitata e strettamente personale, di conservare la residenza nel Regno (art. 25 R. D. L. 17 nov. 1938 n. 1728) non include il diritto degli ebrei stranieri di esercitare la loro professione, neppure a parità di condizioni con i cittadini appartenenti alla razza ebraica, la cui attività professionale è regolata da altre norme di carattere egualmente eccezionale.

Non incorre, pertanto, in eccesso di potere la decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie che respinge il ricorso di un ebreo straniero cancellato dall'albo dei medici.

293 Sez. I, 8 febbraio 1943, n. 302 — Pres. MESSINA — Est. ZAPPULLI — P.M. RICCIARDELLI — Calabrese c. **Amm. Prov. Salerno.**

Consorzio di amministrazioni provinciali per gestione di manicomio — **Proced. privilegiata per rivalsa spese di degenza** — **Può avvelersene solo il consorzio.**

Le singole amministrazioni provinciali che si siano riunite in consorzio per la gestione di un manicomio, non possono avvalersi della procedura privilegiata consentita dalla legge 3 dic. 1931 n. 1580 alle amministrazioni dei manicomi pubblici per ottenere la rivalsa delle spese relative alla degenza di un demente ricoverato nel detto manicomio, in quanto tale procedura compete, invece, al consorzio, che costituisce un ente distinto da quelle amministrazioni.

294 Sez. II, 26 gennaio 1943, n. 171 — Pres. BRASIELLO — Est. PETRACCONI — P.M. FERAUDO — Russo c. **Finocchio.**

Rapporti di lavoro — **Gravami** — **Cassazione** — **Ammissibilità** — **Erronea interpretazione di contratto collettivo** — **Sentenza pronunciata prima del 24-4-42.** **Rapporti di lavoro** — **Contratti collettivi** — **Clausole di decadenza** — **In tema di lavoro straordinario** — **Validità** — **Buono giustificativo o previsto quale unica prova della prestazione.**

A norma dell'art. 1 del nuovo codice civile, e degli art. 360 n. 3 e 454 del nuovo codice di procedura civile, è consentito in sede di Cassazione